DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1980

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1980, nella Repubblica federale di Germania, in conformità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(80/1060/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE, in particolare l'articolo 13 [4],

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [5], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, ha notificato le seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative :

— principi per l'incentivazione di investimenti in aziende individuali agricole e per la promozione dell'insediamento rurale, nel testo del 21 marzo 1980 ;

— principi per l'incentivazione di investimenti in aziende individuali miste agricole e forestali e in aziende forestali, nel testo del 21 marzo 1980 ;

— principi del 21 marzo 1980 per l'incentivazione di aziende agricole delle zone di montagna e di talune zone svantaggiate ;

— principi per la concessione di premi di incoraggiamento a favore di affittanze agrarie a lungo termine, del 21 marzo 1980 ;

— principi per la concessione di aiuti di conversione a favore di lavoratori agricoli anziani, del 21 marzo 1980 ;

— legge del 9 luglio 1980 per migliorare e completare le misure sociali in agricoltura ;

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, il nuovo testo delle seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei Länder e ha confermato la loro proroga senza modifiche al 1980 :

SCHLESWING-HOLSTEIN

— direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo razionale di macchinario agricolo (associazioni per l'uso collettivo di macchinario), del 18 luglio 1980 ;

— direttive per la promozione dell'impiego di assistenti aziendali agricoli, del 18 febbraio 1974 e del 17 aprile 1978 ;

— direttive per l'incentivazione di misure edilizie in aziende dedite all'allevamento bovino e alla produzione di suini, del 29 gennaio 1980 ;

— direttive del 9 gennaio 1980 per l'incentivazione di misure edilizie realizzate in aziende zootecniche a carattere familiare ;

— direttive per l'incentivazione del drenaggio in imprese individuali, del 18 aprile 1980 ;

BASSA SASSONIA

— direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario, nel testo del 10 ottobre 1979 ;

— direttive per l'incentivazione di associazioni di aziende agricole per l'impiego comune di assistenti aziendali, del 13 dicembre 1972 ;

— direttive per misure specifiche a favore di aziende agricole nella Bassa Sassonia — programma di investimenti graduali — nel testo del 19 dicembre 1977 ;

— direttive del 24 aprile 1974 intese a facilitare la cessazione dell'attività agricola, nel testo del 2 agosto 1976 ;

— direttive del 12 gennaio 1979 per l'incentivazione per le vacanze e gli svaghi alla campagna ;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.
(5) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

VESTFALIA-RANANIA SETTENTRIONALE

— direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario, del 10 agosto 1978 ;

— direttive per l'incentivazione dell'impiego di assistenti agricoli, del 16 agosto 1976 ;

— direttive del 2 gennaio 1980 relative all'incentivazione dello sfruttamento dei pascoli (punto 3.1.1) ;

ASSIA

— direttive per la concessione di aiuti del Land ad associazioni di incentivazione della tecnica agraria, dell'8 marzo 1975 ;

— direttive per l'incentivazione di progetti comuni tecnico-agrari, del 21 dicembre 1972 ;

— direttive per l'incentivazione dell'installazione di giovani agricoltori, del 4 agosto 1979 (punto 2.4) ;

— direttive per l'incentivazione di attività agricole o di conservazione dell'ambiente naturale esercitate a titolo secondario e occasionalmente ;

RENANIA PALATINATO

— decreto per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario e la cooperazione interaziendale, del 17 luglio 1978 ;

BADEN-WÜRTTEMBERG

— direttive per la promozione dell'impiego di macchinario interaziendale tramite associazioni per l'uso collettivo di macchinario, del 1° gennaio 1977 ;

— direttive per l'incentivazione del lavoro di assistenti femminili nei villaggi e di assistenti aziendali, finanziata mediante stanziamenti del Land, del 1° gennaio 1975 ;

— direttive del 19 aprile 1974 relative a misure complementari per l'incentivazione di misure edilizie in aziende agricole in grado di svilupparsi, nel testo del 28 marzo 1978 ;

— direttive del 23 aprile 1980 per i crediti agricoli del Land ;

— direttive del 19 febbraio 1980 relative all'incentivazione di misure agricole per la presentazione di superfici coltivabili (aiuti all'allevamento ovino) ;

— direttive del 28 marzo 1978 e dell'11 agosto 1978 relative al programma di preservazione e di sviluppo regionale delle aziende (investimenti aziendali) ;

— direttive del 2 agosto 1974 relative agli aiuti per l'installazione e la situazione di pascoli su superfici che diversamente non potrebbero essere utilizzate ;

SAAR

— decreto sull'incentivazione della cooperazione interaziendale in agricoltura, del 5 giugno 1973 ;

BAVIERA

— decreto del 20 marzo 1973 sulle condizioni particolari per l'incentivazione finanziaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della legge di incentivazione dell'agricoltura bavarese (associazioni per l'uso collettivo di macchinario) ;

— decreto sulle condizioni generali di finanziamento della promozione di centri per assistenti femminili di villaggi e assistenti aziendali, del 27 luglio 1972 ;

— direttive per l'incentivazione del risanamento di villaggi, del 12 marzo 1973, nel testo del 5 maggio 1976 ;

— direttive del 21 marzo 1980 per i crediti agricoli del Land ;

— direttive relative al piano bavarese 1978 a favore degli alpeggi e dell'agricoltura di mezza montagna ;

considerando che i testi vigenti nel 1979 delle suddette disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative costituiscono oggetto della decisione 80/34/CEE della Commissione [1] ;

considerando inoltre che il governo della Repubblica federale di Germania, a norma dell'articolo 2 della decisione 74/185/CEE della Commissione, del 13 marzo 1974, e dell'articolo 2 della decisione 80/34/CEE della Commissione, del 30 novembre 1978, ha presentato una relazione sull'applicazione dei criteri relativi all'incentivazione di investimenti individuali in imprese miste agricole e forestali e in imprese forestali ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle norme legislative, regolamentari ed amministrative notificate con le predette direttive e in rapporto agli obiettivi delle stesse e alla necessaria coerenza tra le varie misure, ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità anche per il 1980 ;

considerando che le succitate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, dato il limite posto già nella decisione 74/185/CEE della Commissione in relazione ai criteri per l'incentivazione di investimenti in aziende individuali miste agricole e forestali e in aziende forestali, sono conformi alle finalità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE ;

considerando che la sovramenzionata relazione del governo della Repubblica federale di Germania risulta che anche nell'anno 1979 sono state incentivate meno dell'1 % delle aziende incoraggiate in base ai criteri citati per ultimi e che questa misura, non conforme alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE, ha pertanto avuto solamente

[1] GU n. L 13 del 18. 1. 1980, pag. 38.

un'importanza pratica molto modesta ; che di conseguenza non si può ritenere che la misura pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo della direttiva predetta nell'anno 1979 ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative elencate nei considerando, relative all'attuazione nel 1980 delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE, nonché della direttiva 75/268/CEE nella Repubblica federale di Germania, soddisfano ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE, all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente